



DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (Ed. 08/02/2021)

La rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito RITA) è una nuova prestazione pensionistica introdotta dalla Legge 205/2017, che permette agli aderenti di richiedere un anticipo delle prestazioni pensionistiche complementari tramite l'erogazione frazionata di un capitale dal momento della richiesta e fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia del regime obbligatorio di appartenenza.

La RITA può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell'istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro come ad esempio la pensione anticipata, la pensione anticipata Quota 100, la pensione anticipata Opzione donna, la pensione di anzianità.

L'obiettivo è quello di fornire un sostegno finanziario a coloro che intendono anticipare la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla maturazione dei requisiti pensionistici.

La prestazione spetta solamente agli iscritti titolari di reddito da lavoro.

Quali requisiti servono

Per poter richiedere la RITA è necessario essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta, dei seguenti requisiti:

1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. anzianità contributiva minima di almeno 20 anni nel sistema di previdenza obbligatoria;
- c. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- d. maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla data di richiesta della RITA.

2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. inoccupazione, successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- c. maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla data di richiesta della RITA;
- d. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Per documentare la cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo avrà bisogno di raccogliere una comunicazione da parte del datore di lavoro (per il dipendente) o la dimostrazione della chiusura della partita IVA (per l'autonomo).



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

Il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, deve sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, pertanto non è precluso all'aderente di intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali ecc.).

In sintesi si ritiene possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell'erogazione della prestazione sotto forma di RITA.

Frazionamento, periodicità e regime normativo

L'aderente potrà decidere se convertire in RITA:

- il 100% della posizione individuale maturata: in questo caso il Fondo procederà direttamente con l'erogazione;
 - una % della posizione individuale maturata: anche in questo caso il Fondo procederà direttamente con l'erogazione ma l'aderente, sulla parte che non sarà erogata in RITA e che continua ad essere gestita dal fondo, continuerà ad avere il diritto di usufruire sia delle ordinarie prestazioni in capitale e in rendita al momento della maturazione dei requisiti pensionistici individuali, sia di anticipazioni e riscatti.
- L'aderente potrà liberamente scegliere la percentuale della posizione individuale da destinare a RITA in sede di compilazione dell'apposito modulo.

La periodicità del frazionamento prevista dal Fondo è trimestrale.

In caso di decesso dell'aderente in corso di erogazione della RITA, il montante residuo ancora in fase di accumulo sarà riscattato secondo le regole previste dalla normativa di settore in materia di premorienza (riscatto per decesso).

L'iscritto può revocare l'erogazione della RITA tramite una comunicazione scritta che dovrà pervenire al Fondo in tempo utile per interrompere il flusso rateale (trimestrale) eventualmente in corso.

In caso di trasferimento della posizione individuale, esso dovrà riguardare l'intera posizione comprensiva della parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

La RITA non potrà essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate.

In fase di erogazione della prestazione, sono consentiti versamenti contributivi che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l'erogazione della RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante.

Costi

L'erogazione della prestazione in RITA non prevede costi aggiuntivi.



FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS

Regime fiscale

La RITA gode del medesimo regime fiscale di favore previsto per la prestazione pensionistica: per la parte fiscalmente imponibile, vi è una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% che in base agli anni di iscrizione, può essere ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali¹.

¹ A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici